



Istituzione di una Commissione parlamentare per le questioni degli italiani all'estero

Dossier n° 122 - T.U. 802 e abb.
26 ottobre 2020

Contenuto

L'**art. 1, comma 1**, istituisce la **Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo**, identificandone i seguenti compiti:

- indirizzo e controllo sulle politiche e sugli interventi riguardanti i cittadini italiani residenti all'estero, tenendo conto dell'evoluzione sociale, culturale, civile e generazionale avvenuta nei diversi contesti geopolitici, sia per rilevarne e risolverne i problemi, sia per individuare le modalità più idonee a promuoverne la partecipazione al perseguimento del progresso economico, scientifico e culturale e degli interessi nazionali della Repubblica;
- promozione delle politiche di sostegno agli italiani all'estero;
- studio, monitoraggio e approfondimento delle questioni riguardanti gli italiani all'estero;
- ricognizione e proposta nelle materie attinenti ai fenomeni di mobilità degli emigranti italiani, con particolare riferimento ai giovani diplomati e laureati che lasciano il territorio nazionale per ragioni di lavoro, di studio e di ricerca.

Secondo quanto previsto dal **comma 2** la Commissione stabilisce un **programma di attività** avvalendosi del contributo delle comunità italiane all'estero, delle Regioni, delle Amministrazioni pubbliche, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), dei comitati degli italiani all'estero, delle principali associazioni degli italiani all'estero.

L'**art 2, al comma 1**, definisce i principali ambiti d'attività della Commissione, riguardanti:

- la valutazione della **coerenza della legislazione vigente** con il rispetto e con il sostegno dei fondamentali diritti sociali, civili e politici dei migranti italiani;
- la verifica del **percorso d'integrazione compiuto dagli italiani** presenti nei rispettivi Paesi di residenza e l'eventuale esistenza di situazioni di emarginazione e discriminazione nei loro confronti, indicando gli interventi per la tutela dei loro diritti e proponendo misure di orientamento e di accompagnamento, in Italia e all'estero, che integrino il criterio dello *ius sanguinis* con la comprovata conoscenza della lingua e della Costituzione italiane quali presupposti per una effettiva appartenenza alla comunità civile e culturale del nostro Paese;
- la promozione integrata del **sistema Italia**, attraverso la **diffusione della lingua e della cultura italiana** nel mondo in un quadro interculturale e multilinguistico, valorizzando le espressioni storico-culturali delle comunità italiane;
- la valorizzazione delle espressioni storico-culturali delle comunità italiane nel mondo e dei suoi esponenti più significativi, nell'ambito di una concezione bidirezionale delle relazioni culturali che superi forme ormai inattuali di mera trasmissione di modelli elaborati in ambito nazionale;
- il contrasto – sulla base di studi sul fenomeno migratorio italiano - dei **fenomeni migratori nocivi per il pieno sviluppo del Paese**.

Sotto il **profilo istituzionale e normativo**, ai **sensi del comma 2**, l'attività della Commissione si estrinseca:

- nell'adeguamento degli istituti della rappresentanza degli italiani all'estero all'evoluzione delle comunità italiane nel mondo;
- nel monitoraggio sulla legge elettorale per la circoscrizione Estero al fine di rendere efficaci e sicure le modalità di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e sostenerne la partecipazione alle consultazioni locali nei Paesi di insediamento;
- nella definizione di nuove regole per il recupero e per il mantenimento della cittadinanza degli italiani residenti all'estero;
- nell'adeguamento della rete e dei servizi consolari e diplomatici italiani nel mondo per rispondere in modo efficace ai Pag. 53bisogni degli italiani residenti all'estero e per tutelare gli interessi dell'Italia sul piano economico, politico e culturale;
- nell'adozione d'iniziative per il rafforzamento dei media di lingua italiana all'estero;
- nella formulazione d'indirizzi sull'assistenza nei riguardi degli italiani residenti all'estero sostenendo e nella riforma dei patronati italiani all'estero;
- nell'aggiornamento della regolamentazione dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);

- nella promozione di accordi internazionali in materia di tutela del lavoro, sociale, previdenziale e tributaria nonché per facilitare scambi tra università o altri istituti di alta formazione italiani e stranieri per la realizzazione di studi, ricerche e programmi di formazione riguardanti gli italiani residenti all'estero;
- nel dialogo con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri allo scopo di comparare le rispettive legislazioni in materia di diritti dei migranti e di misure di integrazione;
- nell'approfondimento delle tematiche attinenti la situazione degli italiani residenti all'estero, di quelli rimpatriati e di coloro che intendano trasferire all'estero la propria residenza.

La Commissione è formata (**art. 3**) da **diciotto senatori e diciotto deputati**, nominati pariteticamente, dai Presidenti delle Camere su designazione dei gruppi, in modo da assicurare la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno uno dei due rami del Parlamento, nonché in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi, garantendo l'equilibrata rappresentanza dei sessi e la partecipazione come membri della Commissione a tutti gli eletti all'estero.

I Presidenti delle Camere convocano la Commissione entro novanta giorni dall'inizio della legislatura per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari. In sede di prima attuazione, la Commissione si riunisce per la prima seduta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (**art. 4, comma 1**). Il Presidente è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (**art. 4, comma 2**).

La Commissione .- che approva un proprio **regolamento interno (art. 5, comma 1)** - può **ascoltare rappresentanti del Governo**, delle regioni e degli altri enti pubblici, nonché esponenti della comunità degli italiani all'estero, **acquisire dati e informazioni e documenti dalle Amministrazioni pubbliche** e da organismi europei e internazionali (**commi 2 e 3**); **può compiere missioni**, anche all'estero qualora ravvisi l'esigenza di approfondire l'esame di aspetti relativi alla condizione degli italiani ivi residenti, anche al fine di verificare l'esistenza di eventuali criticità così come presso le istituzioni dell'Unione europea o presso organizzazioni internazionali (**comma 4**).

L'**art. 6** dispone che la Commissione elabori annualmente una **relazione da presentare alle Camere sull'attività svolta** (comma 1), e possa trasmettere relazioni e segnalazioni alle Camere e al Governo quando lo ritenga necessario (comma 2). E' altresì previsto per il **CGIE** l'obbligo di trasmettere annualmente alla Commissione una **relazione sullo stato delle comunità italiane all'estero (comma 3)**.

L'**art. 7** stabilisce infine che per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare riconducibile alla materia "organi dello Stato", attribuita dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato**.